



SERV. DE... NAZIONI DIRIG...
TRASMESSA... *Sett. 10*
Reg. Altes
il *24-02-04*
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Altes



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE II
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<u>Annotata al Registro Generale</u> in data <u>23 FEB. 2004</u> N. <u>391</u> N. <u>17</u> /Settore 2° DATA <u>30.01.2004</u>	Oggetto: Istituzione, ai sensi dell'art. 33 del CCNL del 22/1/2004, della indennità di comparto.
--	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2004	CAP 2175	DENOM <i>imp. 1152 - liquid. 1161/0</i>
FUNZ 01	SERV 08	INTERV 01

IL RAGIONIERE CAPO
For

L'anno duemilaquattro, il giorno... *Trenta*... del mese di... *febbraio*..., nell'ufficio del Settore 2°, il dirigente dott. Michele Busacca ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il CCNL del personale dipendente, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, del comparto Regioni – Autonomie locali per il quadriennio normativo 2202 – 2005 e il biennio economico 2002 – 2003;

Visto l'art.33 del predetto CCNL che così recita:

Istituzione e disciplina della indennità di comparto

1. Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.
2. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.
3. L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995.
4. L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:
 - a) con decorrenza dell'1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;
 - b) con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1;
 - c) con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2.
5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

Ritenuto di dover procedere alla corresponsione ai dipendenti aventi diritto della indennità di comparto per come sopra indicato e dei conseguenti ratei arretrati maturati, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo CCNL, entro 30 giorni dalla data di stipula e quindi entro il 21/2/2004;

Considerato che costituiscono impegno obbligatorio, ai sensi dell'art.27, comma 2 del D. L.vo 77/95 e pertanto non necessitano di ulteriori atti, le spese dovute per il trattamento economico tabellare e per i relativi oneri al personale dipendente;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile di Ragioneria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che, per effetto dell'art. 33 del CCNL del 22/1/2004 citato in premessa, è istituita l'indennità di comparto;
- 2) Di dare atto che l'indennità di comparto:
 - ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente
 - Viene corrisposta per dodici mensilità
 - E' ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995.
 - Viene corrisposta come di seguito indicato:
 - a) con decorrenza dell'1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al CCNL del 22/1/2004;
 - b) con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1;
 - c) con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2.
- 3) di dare mandato al competente Servizio Gestione economica del personale di procedere ad inserire l'indennità di comparto nella retribuzione mensile spettante a partire dal mese di febbraio 2004 e di corrispondere a tutti i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, i ratei arretrati maturati;
- 4) di imputare la spesa complessiva di Euro 10688800,00 ^{per l'anno 2002 e 2003} ~~per oneri riflessi, alla Funz. 01~~ ^{compensazione} ~~per oneri riflessi, alla Funz. 01~~
- Serv. 08 - Int. 01 (Cap. 175/ Imp. 415241) - Liquid. 1161/04 Bil. 2004 e cap. 1381-5 x IRA
- 5) di addebiitare gli ~~stessi fondi di competenza~~ ^{per l'anno 2002 e 2003} ~~per oneri riflessi, alla Funz. 01~~ ^{compensazione} ~~per oneri riflessi, alla Funz. 01~~
e per l'anno 2004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
(DR. MICHELE BUSACCA)

Da trasmettersi d'ufficio, oltre al Segretario Generale, al Settore II.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
(DR. MICHELE BUSACCA)

SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

Ragusa...23/02/04

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 25-2-04

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25-2-04.....al 2-03-04.....

Ragusa 03-03-04

IL MESSO COMUNALE